

# La strategia europea sulla disabilità ed i fondi strutturali

**GIAMPIERO GRIFFO**

**DISABLED PEOPLES INTERNATIONAL - DPI**




**28 consigli nazionali + consigli nazionali di  
paesi osservatori + 40 associazioni europee  
80 milioni dei cittadini europei con disabilità**

Numerose leggi e regolamenti europei legati alle persone con disabilità

- Trasporti (aria, ferro, gomma, acqua)
- ITC (standardizzazioni, TV, etc.)
- Lavoro (Direttiva non discriminazione)
- Appalti pubblici
- In corso Direttiva sull'accessibilità mercato e Direttiva di non discriminazione orizzontale
- Ratifica della CRPD gennaio 2011

158 Stati hanno firmato la Convenzione  
92 Stati hanno firmato il Protocollo opzionale

147 hanno ratificato la Convenzione (76%)  
80 hanno ratificato il Protocollo opzionale (41%)



## Europe (40 + 1 - 26 nell'Unione Europea)

Albania, Armenia, **Austria**, Azerbaijan, **Belgium**, Bosnia and Herzegovina, **Bulgaria**, **Cyprus**, **Czech republic**, **Croatia**, **Denmark**, **Estonia**, **France**, **Georgia**, **Germany**, **Greece**, **Hungary**, **Ireland**, **Italy**, **Latvia**, **Lithuania**, **Luxembourg**, **Macedonia**, **Malta**, **Moldova**, **Montenegro**, **Norway**, **Poland**, **Portugal**, **S. Marino**, **Romania**, **Russia**, **Serbia**, **Slovakia**, **Slovenia**, **Spain**, **Switzerland**, **Sweden**, **Turkey**, **Ukraine**, **United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland** - **European Union**




(e) *Riconoscendo* che la  
disabilità è un concetto in  
evoluzione e che la  
disabilità è il risultato  
dell'interazione tra persone  
con minorazioni e barriere  
attitudinali ed ambientali,  
che impedisce la loro piena  
ed efficace partecipazione  
nella società su una base di  
parità con gli altri

# International Classification of Functioning Disability and Health e Convenzione ICF 2001 – OMS - CRPD

Condizione di Salute

(disturbo/malattia)

Diversità umana



# Convenzione sui Diritti delle PcD

## Articolo 5 – Parità e non discriminazione

1. **Gli Stati Parte riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte e secondo la legge e hanno diritto senza alcuna discriminazione a uguale protezione e uguale beneficio della legge.**
- 2. **Gli Stati Parte devono proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire a tutte le persone con disabilità uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento.**
- 3. **Al fine di promuovere l'eguaglianza e eliminare le discriminazioni, gli Stati Parte prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti ragionevoli.**
- 4. **Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire *de facto* l'eguaglianza delle persone con disabilità non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.**



# Quattro pilastri della strategia europea

- **Legislazione Non-discriminatoria**
- **Azioni positive** (politiche di mainstreaming, programmi europei contro l'esclusione sociale, per prevenire le discriminazioni, fondi strutturali, etc.)
- **Coinvolgimento delle PcD – European disability forum**
- **Accessibilità al mercato**

# Strategia Europea sulla disabilità (2010-2020)

- **Accessibilità**
- **Partecipazione**
- **Uguaglianza**
- **Occupazione**
- **Istruzione e formazione**
- **Protezione sociale**
- **Salute**
- **Azioni esterne**

# Strategia Europea sulla disabilità (2010-2020)

- **1 — Sensibilizzazione**
- **2 — Sostegno finanziario**
- **3 — Raccolta e monitoraggio di dati e statistiche**
- **4 — Meccanismi richiesti dalla Convenzione dell'ONU**

## Fondi strutturali e d'investimento UE


- FSIE = strumento per raggiungere gli obiettivi comuni della Strategia UE 2020 per lo sviluppo sostenibile:
  - **crescita, innovazione e ricerca** (1° pilastro),
  - Politiche ambientali comuni per affrontare i cambiamenti climatici e la dipendenza energetica (2° pilastro)
  - **l'inclusione sociale e creazione di posti di lavoro (3° pilastro - nel quale si iscrive la Strategia Europea sulla Disabilità 2020)**
- **325 miliardi di Euro** del budget UE 2014-2020 investiti nella **Politica di Coesione**
- Considerando il contributo nazionale e l'effetto leva degli strumenti finanziari, l'impatto totale negli Stati membri, nelle regioni e nei comuni dell'UE sarà di oltre **500 miliardi di Euro**

# Idoneità delle Regioni

Regioni meno sviluppate

Regioni in transizione

Regioni più sviluppate



# Investimenti in tutte le regioni dell'UE

- *Regioni meno sviluppate*  
(PIL < 75% della media dei 27 paesi UE)
- *Regioni in transizione*  
(PIL dal 75% al 90% della media dei 27 paesi UE)
- *Regioni più sviluppate*  
(PIL > 90% della media dei 27 paesi UE)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL  
CONSIGLIO dell'11 luglio 2006**

- **Fondo europeo di sviluppo regionale**
- **Fondo sociale europeo**
- **Fondo di coesione**

# REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006

- **Articolo 16 - Parità tra uomini e donne e non discriminazione**
- Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi.
- Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell'accesso agli stessi.
- L'accessibilità per le persone con disabilità, in particolare, è uno dei criteri da osservare nel definire le operazioni



**REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL  
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 17 dicembre 2013**

- **Fondo europeo di sviluppo regionale**
- **Fondo sociale europeo**
- **Fondo di coesione**
- **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale**
- **Fondo europeo per gli affari marittimi**

# REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

- **Articolo 7 - Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione**
- Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.
- Gli Stati membri e la Commissione **adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su** sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, **disabilità**, età o orientamento sessuale **durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi**. **In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della**

# Elementi importanti

- Obiettivi - bersaglio
- Vincoli
- Coordinamento fra i fondi
- Cooperazione transfrontaliera

## Documenti di riferimento

- Regolamenti FSIE (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei)
- Accordi di partneriato
- Programmi operativi
- Codice di condotta

# Accordi di partneriato

## L'Accordo di Partneriato

- Sostituisce il precedente Quadro Strategico Nazionale (QSN) di riferimento per i Fondi Strutturali nel periodo 2007-2013
- delinea la strategia e la struttura relative ai Fondi Sociali in ogni paese

# Programmi operativi (1)

- L'Accordo di Partenariato proporrà una lista di Programmi Operativi (PO).
- ✓ L'analisi e identificazione dei bisogni
- ✓ La definizione o selezione delle priorità e degli obiettivi specifici correlati
- ✓ L'assegnazione dei fondi agli obiettivi
- ✓ La definizione di indicatori specifici del programma

# REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

- **Articolo 5 - Partenariato e governance a più livelli**
- 1. Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:
  - a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
  - b) le parti economiche e sociali; e
  - c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

# REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

- *Articolo 15 - Contenuto dell'accordo di partenariato*
- 1. L'accordo di partenariato stabilisce:
  - a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui:
    - "condizionalità ex ante applicabile" (art 19)



# REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

- *Articolo 15 - Contenuto dell'accordo di partenariato*
- 2. L'accordo di partenariato indica altresì:
  - ii) se del caso, **un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione;**

# REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

## ▪ *Articolo 9 - Obiettivi tematici*

- Al fine di contribuire alla realizzazione della **strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**, e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro **obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale**, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:

- 1) **rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;**

- 3) **promuovere la competitività delle PMI del settore agricolo (per il FEASR)**

# REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

- 2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- 6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
- 8) promuovere un'occupazione sostenibile e di

**REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL  
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 17 dicembre 2013**

- 9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
- 10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;
- 11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente;

# REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

- *Articolo 26*
- **Preparazione dei programmi**
- 1. I fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato.  
Ciascun programma copre il periodo compreso fra il **1 o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.**

## Programmi operativi (2)

### **Articolo 7 RDC- Promozione dell'equaglianza fra uomini e donne e non discriminazione ...**

*Gli Stati Membri e la Commissione, durante la preparazione e la realizzazione dei programmi, adotteranno misure appropriate a prevenire qualunque forma di discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le credenze, la **disabilità**, l'età o l'orientamento sessuale. In particolare, nella preparazione e nella realizzazione dei programmi sarà contemplata l'accessibilità per le persone*

# Non discriminazione e

## Accessibilità

ALLEGATO 7 – Quadro Strategico Comune

### 5. PRINCIPI ORIZZONTALI RIPORTATI NEGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 E OBIETTIVI POLITICI TRASVERSALI.

#### 5.4 Accessibilità

1. *Gli stati membri e la Commissione dovranno prendere iniziative appropriate per prevenire ogni discriminazione basata sulla disabilità, in conformità con l'Art. 7. Le autorità gestionali dovranno garantire in pratica durante l'intero ciclo dei programmi, che tutti **i prodotti, beni, servizi e infrastrutture** forniti o aperti al pubblico e co-finanziati dal FSE siano **accessibili** a tutti i cittadini, compresi quelli **con disabilità**, in conformità con le leggi applicabili, contribuendo a un **ambiente privo di barriere per le persone anziane e con disabilità**. In particolare, sarà garantita **l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle TIC, in modo da promuovere l'inclusione dei gruppi svantaggiati, comprese le persone con disabilità**. Le azioni da intraprendere possono comprendere investimenti diretti a rendere accessibili edifici e servizi esistenti*

Non discriminazione e

Accessibilità

## *RDC Allegato XII 4. ELEMENTI DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE*

*La strategia di comunicazione definita dalle autorità gestionali, e, ove appropriato, dagli Stati Membri, comprenderà I seguenti elementi:*

- *una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili per le persone con disabilità;*



# Programmi operativi (3)

## *Articolo 96 RDC*

*Contenuto, adozione ed emendamento dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo di investimento per la crescita e l'occupazione*

*4. Inoltre, il programma operativo specificherà:*

*(a) ove appropriato, l'identificazione del se, in che cosa e come il PO risponde alle necessità specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o di esclusione sociale, con particolare attenzione alle comunità più emarginate e **alle persone con disabilità**, nonché, ove rilevante, il contributo all'approccio integrato stabilito nell'Accordo di Partneriato.*

# Programmi Operativi (4)

## **Articolo 96 RDC**

**Contenuto, adozione ed emendamento dei programmi operativi nell'ambito dell'investimento per gli obiettivi di crescita e occupazione**

*7. Ogni Programma Operativo ... dovrà specificare...:*

*(b) Le azioni specifiche per promuovere pari opportunità e prevenire la discriminazione basata sul sesso, l'origine etnica o razziale, la religione o le credenze, la **disabilità**, l'età o l'orientamento sessuale **durante la preparazione, la stesura e l'attuazione del programma operativo**, in particolare in relazione **all'accesso ai fondi**, tenendo conto delle necessità dei vari gruppi a rischio di tale discriminazione e **in particolare dei requisiti per garantire l'accessibilità per le persone con disabilità;***

## Programmi Operativi (5)

### ***Articolo 27 RDC– Contenuti dei programmi***

*5. Ogni programma, ad eccezione di quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, dovranno contenere una descrizione delle azioni per recepire i principi stabiliti negli **Articoli 5** (Accordi di partneriato), **7** (Promozione dell'eguaglianza e non discriminazione) e **8**, in conformità con le regole specifiche per il Fondo*

# L'interesse e le azioni per includere la disabilità nei FSIE

- **Questioni trasversali**
  - ✓ Coinvolgimento – Monitoraggio
  - ✓ Valutazione ex-ante
  - ✓ Vincoli ex-ante
  - ✓ Capacity Building

**REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO del 17 dicembre 2013**

- ***Articolo 32* - Sviluppo locale di tipo partecipativo**
- ***Articolo 34* – Gruppi di azione locali**
- ***Articolo 36* - Investimenti territoriali integrati**

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

- *Articolo 47* - Comitato di sorveglianza

# Monitoraggio RDC

## **Articolo 110**

### **Funzioni del comitato di sorveglianza (monitoraggio)**

*1. Il comitato di sorveglianza dovrà esaminare in particolare:*

*(f) Le azioni per promuovere l'eguaglianza fra uomini e donne, pari opportunità e **non-discriminazione, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità;***

**REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO del 17 dicembre 2013**

- *Articolo 55* - **Valutazione ex ante**
- *Articolo 56* - **Valutazione durante il periodo di programmazione**
- *Articolo 57* - **Valutazione ex post**



# Vincoli ex-ante

## **PARTE II: Vincolo 3. Disabilità**

*Capacità amministrativa di attuare e applicare la UNCRPD nel campo dei FSIE in conformità con la Decisione del Consiglio 2010/48/EC ( 1 )*

- *disposizioni per **la consultazione e il coinvolgimento in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi** di enti incaricati della protezione dei diritti delle persone con disabilità o **organizzazioni**, in conformità con il quadro legislativo e istituzionale degli Stati membri*
- *disposizioni per **la formazione del personale delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei FSIE** nel campo delle leggi e politiche sulla disabilità nazionale ed europee, **compresa l'accessibilità e l'applicazione pratica della UNCRPD come recepita nella legislazione nazionale e UE , ove appropriato;***
- *Disposizioni per garantire il monitoraggio dell'implementazione dell'Articolo 9 della UNCRPD in relazione ai FSIE ESI in tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi.*

# Monitoraggio

## **Articolo 111 RDC - Rapporti di attuazione sugli investimenti per gli obiettivi di crescita e occupazione**

*3. I rapporti annuali di attuazione dovranno contenere informazioni su :*

*(e) Le azioni specifiche intraprese per promuovere l'eguaglianza uomo-donna e per prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, ...;*

*(h) I progressi nell'attuazione di misure per rispondere alle necessità specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a maggior rischio di discriminazione o di esclusione sociale, con particolare attenzione alle comunità emarginate, alle persone con*

# Capacity Building

## **Articolo 6 – Coinvolgimento dei partners**

*3. Per incoraggiare e adeguare la partecipazione e l'accesso delle ONG alle azioni sostenute dai FSI,*

*.....*

***Una quota appropriata di risorse FSE sia dedicata alla capacity building delle ONG (in Grecia il consiglio nazionale ha svolto questo ruolo anche verso gli attori istituzionali competenti nella gestione dei Fondi strutturali)***

**Transizione  
dall'istituzionalizzazione ai  
servizi nella comunità.**

### ***FSE Enunciato (19)***

*L'attuazione delle priorità finanziate dal FSE dovrà anche contribuire alla promozione delle pari opportunità. Il FSE dovrà sostenere l'adempimento degli obblighi dell'UE nei confronti della **UN CRPD nei confronti, fra l'altro, dell'istruzione, dell'occupazione e dell'accessibilità. Il FSE dovrà anche promuovere la transizione dall'istituzionalizzazione ai servizi nella comunità.** Il FSE non dovrà sostenere alcuna azione che contribuisca alla segregazione o all'esclusione sociale.*

# REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo

- *Articolo 2 - Compiti*

- 1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, migliora l'accesso al mercato del lavoro, sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del sistema produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione per tutti e sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i giovani, combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale, e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

# REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo

- *Articolo 3 - Ambito d'applicazione del sostegno*
- Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
- **Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione**
- Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente
- Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente

REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013  
del 17 dicembre 2013 relativo  
al Fondo sociale europeo

- *Articolo 4 - Coerenza e concentrazione tematica*
- 2. In ciascuno Stato membro **almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione**

# REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo

- *Articolo 7* - **Promozione della parità tra uomini e donne**
- *Articolo 9*
- **Innovazione sociale**
- *Articolo 8* - **Promozione delle pari opportunità e non discriminazione**



# REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo

## ▪ *Articolo 8 - Promozione delle pari opportunità e non discriminazione*

Gli Stati membri e la Commissione promuovono **pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sulla disabilità, ed azioni volte a lottare contro tutte le forme di discriminazione nonché a migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di accrescere l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione, migliorando in tal modo l'inclusione sociale, riducendo le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e di stato di salute e facilitando il passaggio da un'assistenza istituzionale a un'assistenza di tipo partecipativo, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple.**

REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013  
del 17 dicembre 2013 relativo  
al Fondo sociale europeo

- 
- *ALLEGATO I*
- **Indicatori comuni di output e di risultato per quanto riguarda gli investimenti dell'FSE**

# Monitoraggio

## **ESF - ALLEGATO I**

### **Indicatori comuni di esito e risultato per gli investimenti ESF**

*(1) Indicatori comuni di esito per la partecipazione "Partecipazione" ( 1 ) si riferisce esclusivamente alle persone che beneficiano direttamente di un intervento ESF, che possono essere identificate e interrogate per le loro caratteristiche e alle quali è stata destinata una spesa specifica. Tutti i dati raccolti saranno disaggregati in base al sesso.*

*Gli indicatori comuni di esito per la partecipazione sono:*

— **partecipanti con disabilità**

REGOLAMENTO (UE) N. 1300/2013  
del 17 dicembre 2013 relativo  
al Fondo di coesione

- **Trasporti**, infrastrutture, energia, clima,  
**catastrofi**, etc.

**REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013  
del 17 dicembre 2013 relativo  
al Fondo europeo di sviluppo**

- **regionale**  
**Articolo 3 - Ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR**
- a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti nelle PMI;
- b) investimenti produttivi, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa interessata,;
- c) investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e TIC;

REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013  
del 17 dicembre 2013 relativo  
al Fondo europeo di sviluppo

- **regionale**  
*Articolo 3* - **Ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR**
- d) investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative;
- e) investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte dimensioni, tra cui **infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;**

# REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

- *Articolo 3 - Ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR*
- f) la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti regionali, locali e urbane e altre autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e **gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile**, gli studi, le azioni preparatorie e lo sviluppo di capacità.

# REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

- *Articolo 5 - Priorità d'investimento*
- 9) promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione:
- a) investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, promuovendo l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità:



# REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

- *Articolo 5 - Priorità d'investimento*
- 9) promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione:
- b) sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali;
- c) sostenendo imprese sociali;
- d) investendo nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

# Monitoraggio

## **ESF - ALLEGATO I**

### **Indicatori comuni di esito e risultato per gli investimenti ESF**

*(1) Indicatori comuni di esito per la partecipazione "Partecipazione" ( 1 ) si riferisce esclusivamente alle persone che beneficiano direttamente di un intervento ESF, che possono essere identificate e interrogate per le loro caratteristiche e alle quali è stata destinata una spesa specifica. Tutti i dati raccolti saranno disaggregati in base al sesso.*

*Gli indicatori comuni di esito per la partecipazione sono:*

— *partecipanti con disabilità*

# Quadro di riferimento italiano

- Terzo settore – accordo di collaborazione a livello nazionale e regionale per l'accordo di partenariato
- Programma biennale d'Azione sulla disabilità
- (Revisione del sistema di accesso, lavoro, vita indipendente e inclusione, accessibilità e mobilità, formazione e scuola, salute abilitazione e riabilitazione, cooperazione internazionale)

# Approccio a doppio binario

- Includere le persone con disabilità in ogni programma (PON e POR)
- Destinare programmi specifici al sostegno ai diritti delle persone con disabilità e all'applicazione della CRPD

# Accordo con il FTS

## Campania

- Includere i vincoli ex-ante nell'accordo di partenariato (in particolare per le persone con disabilità)
- Prevedere il mainstreaming della disabilità in tutti i programmi operativi (impiego, ITC, trasporti, educazione, etc.)
- Inserire temi legati all'inclusione sociale nei programmi operativi (vita indipendente, povertà, servizi sociali)
- Costruire un sistema di monitoraggio condiviso a cui apportiamo le competenze specifiche sulla disabilità
- Utilizzare le nostre competenze nel capacity building dello staff dei fondi strutturali nel campo

# European Disability Forum

1. Pubblicazione di linee guida
2. Creazione di uno sportello d'aiuto –  
facilitazione per incontri con i  
funzionari dello sportello della  
Commissione
3. Creazione di una task force via e-  
mail
4. Database sulle buone pratiche per  
l'uso dei Fondi Strutturali
5. Partecipazione nel dialogo Strutturato

L'Unione Europea è un  
sfida

**Unione  
Europea è  
un'opportunità**